

Roma, lì 12 giugno 2018

Spett.le  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
Via Milano 53  
00184 Roma  
PEC: [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)  
EMAIL: [servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it)

**OGGETTO: Osservazioni relative alla consultazione pubblica sulle nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.**

**1. Considerazioni introduttive.**

In data 13 aprile 2018 codesta Autorità ha posto in consultazione pubblica un documento (di seguito, «Documento») volto a dare attuazione alle previsioni sull'adeguata verifica della clientela contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, «decreto antiriciclaggio»), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito, «d.lgs. n. 90/2017») nonché agli Orientamenti emanati congiuntamente dalle autorità di vigilanza europee del 4 gennaio 2018.

A differenza del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 – in vigore fino al 31 marzo u.s. – le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela non menzionano tra i destinatari gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, «TUB»).

Tuttavia, alcuni punti del Documento richiamano esplicitamente i predetti soggetti, iscritti negli elenchi dello scrivente Organismo (di seguito, «OAM»), regolati e vigilati dallo stesso ai sensi dell'articolo 128-*undecies*, comma 4, del TUB.

In aggiunta, si rileva che il Documento fa riferimento ai «soggetti convenzionati e agenti» - e al «punto di contatto centrale» - la cui disciplina è stata recentemente introdotta dal d.lgs. n. 90/2017 e riguarda direttamente le attività istituzionali dell'OAM.

In un'ottica di cooperazione istituzionale, si ritiene pertanto opportuno sottoporre all'attenzione di codesta Autorità le seguenti osservazioni<sup>1</sup> al fine di contribuire a rafforzare le procedure e gli adempimenti di adeguata verifica della clientela nonché definire il perimetro degli adempimenti antiriciclaggio in capo ai soggetti iscritti negli elenchi tenuti e gestiti dallo scrivente.

Si precisa che il contenuto del presente documento è di natura riservata e pertanto si richiede che non sia divulgato al pubblico.

## **2. Le osservazioni.**

Le disposizioni del Documento si applicano ai soggetti indicati sotto la sezione «Destinatari» (pag. 1), tra cui banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, istituti di moneta elettronica, e istituti di pagamento (di seguito, «destinatario»).

Come già accennato, nell'elenco dei destinatari, a differenza di quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, non sono inclusi gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.

Essi, tuttavia, sono in via diretta richiamati, insieme con i «soggetti convenzionati e agenti», nella parte quinta del Documento, dedicata all'«Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica» (cfr. sezione I, lettera b), pp. 25-26).

Nello specifico, il Documento stabilisce che i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti convenzionati e agenti « ... possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione di copia dei documenti d'identità, ... » (p. 25), prevedendo altresì che il «destinatario» assicuri che i predetti soggetti « ... gli trasmettano in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti, affinché il destinatario possa completare la procedura di adeguata verifica.» (cfr. sezione II, p. 27).

Il Documento poi specifica che « ... gli agenti in attività finanziaria possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante, limitatamente alle operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate per conto di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro paese comunitario, nonché le succursali di questi ultimi.» (nota n. 23, p. 25).

---

<sup>1</sup> Si precisa che il contenuto del presente documento è di natura riservata e pertanto si richiede che non sia divulgato al pubblico.

Da ciò deriva che, secondo il Documento, solo gli agenti in attività finanziaria, e solo nell'ipotesi appena descritta, possono effettuare tre fasi dell'adeguata verifica, ovvero sia l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità<sup>2</sup>, l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità<sup>3</sup> nonché l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale<sup>4</sup>; anche in questa ipotesi, comunque, non possono svolgere il controllo costante<sup>5</sup>.

In tutti gli altri casi, invece, il Documento prescrive che gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi e i soggetti convenzionati e agenti possano effettuare solo la fase dell'identificazione del cliente.

In proposito, si ritiene opportuno porre all'attenzione di codesta Autorità le seguenti riflessioni.

Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi costituiscono un importante canale distributivo di prodotti bancari e finanziari, principalmente di finanziamento, caratterizzato da un'elevata capillarità e presenza sul territorio della Repubblica.

Come noto, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 - e successive modifiche e integrazioni - ha apportato profondi cambiamenti volti alla razionalizzazione del settore e all'individuazione per queste figure professionali di una serie di requisiti maggiormente selettivi, al fine di aumentare la loro affidabilità, la qualità dei servizi forniti, la tutela dei clienti che ad essi si rivolgono nonché contribuire alla stabilità del sistema finanziario.

A ciò si aggiungano i rilevanti interventi legislativi nell'ambito dei servizi di pagamento che<sup>6</sup>, in particolare, hanno contribuito a disciplinare l'attività svolta dagli agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di questi servizi ovvero che prestano esclusivamente servizi di pagamento<sup>7</sup>.

È in questa ottica sistematica che deve essere letto il decreto antiriciclaggio – così come recentemente modificato dal d.lgs. n. 90/2017 – che, per quanto concerne il settore dei soggetti regolati e vigilati dall'OAM, rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la razionalizzazione del settore, avendo definito esplicitamente gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi come

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.

<sup>3</sup> Articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto antiriciclaggio.

<sup>4</sup> Articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto antiriciclaggio.

<sup>5</sup> Articolo 18, comma 1, lettera d), del decreto antiriciclaggio.

<sup>6</sup> V. decreto legislativo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, così come recentemente modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

<sup>7</sup> Articolo 128-*quater*, commi 1 e 6 del TUB.

«soggetti obbligati», includendoli nella categoria dei c.d. «altri operatori non finanziari» (cfr. articolo 3, comma 3, lettere b) e c), del decreto antiriciclaggio).

In altri termini, agenti e mediatori sono tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo previsti dal decreto antiriciclaggio, al pari di tutti gli altri soggetti elencati al citato articolo 3, tra cui ad esempio gli «intermediari bancari e finanziari» (articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio) ed i «professionisti» (articolo 3, comma 4, del decreto antiriciclaggio).

Di conseguenza, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, in quanto «soggetti obbligati», sono tenuti a procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, in conformità a quanto disposto dagli articoli 17 e ss. del decreto antiriciclaggio.

In termini poi di economicità del reimpiego dei dati e delle informazioni acquisite da un soggetto, l'agente o il mediatore, comunque rientrante nel novero dei soggetti obbligati ai sensi della vigente normativa, il «destinatario» - banca e altri intermediari - potrebbe usufruire delle informazioni e dati già raccolte dall'agente in attività finanziaria o dal mediatore creditizio in sede di un'adeguata verifica che includa l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità nonché l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, ma non il controllo costante del rapporto.

Quanto sopra è pienamente in linea con la recente normativa europea e nazionale adottata per migliorare e potenziare gli strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la valorizzazione dell'approccio basato sul rischio e della maggiore responsabilizzazione dei soggetti obbligati, inclusi agenti e mediatori, che come indicato altresì nella relazione illustrativa al decreto antiriciclaggio sono considerati quali «soggetti obbligati in proprio» (v. p. 14 della relazione illustrativa).<sup>8</sup>

Tra l'altro, gli agenti e mediatori, in quanto «soggetti obbligati», sono peraltro tenuti al rispetto degli obblighi di conservazione e segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 31 e ss. e 35 e ss. del decreto antiriciclaggio.

---

<sup>8</sup> Alla categoria dei c.d. «soggetti convenzionati e agenti» è invece dedicato un apposito nuovo capo V (articoli 43-45 del decreto antiriciclaggio) che « ... fissa gli obblighi gravanti sulla rete distributiva di prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica costituita da soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, del TUB, commi 2 e 6, considerati quali soggetti obbligati in proprio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ... ».

Per contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario, il legislatore ha quindi richiesto che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi siano responsabilizzati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, poiché essi rappresentano il momento di primo contatto con i clienti che necessitano della concessione di un finanziamento ovvero la prestazione di un servizio di pagamento.

Valuti codesta Autorità se, alla luce della *ratio* della legislazione europea e nazionale, interpretata a livello sistematico, non sia più conforme all'intenzione del legislatore, attribuire agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi il compito di effettuare l'adeguata verifica non solo in termini di identificazione del cliente ma anche di acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ad esclusione del controllo costante.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti convenzionati e agenti, l'adeguata verifica si dovrà svolgere con le modalità previste dall'articolo 44 del decreto antiriciclaggio, posto che questi soggetti non sono stati inclusi espressamente nella categoria «soggetti obbligati», di cui all'articolo 3.

Il Presidente OAM

Visto il Direttore Generale